



COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI
ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA
AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E SU
AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

INDICE

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Orario di attività
- Articolo 4 - Chiusure obbligatorie
- Articolo 5 - Deroghe alle chiusure obbligatorie
- Articolo 6 - Esposizione dell'orario
- Articolo 7 - Orario notturno
- Articolo 8 - Attività miste
- Articolo 9 - Sospensione dell'attività
- Articolo 10 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Articolo 11 - Sanzioni
- Articolo 12 - Entrata in vigore

ARTICOLO 1

(Ambito di applicazione)

1. La determinazione degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche in forma itinerante sul territorio del Comune avviene con il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della L.R. n. 8/99, dell'articolo 8 della L.R. 14/99 e nell'ambito della disciplina vigente.

2. Gli esercizi di vendita al dettaglio, le cooperative, gli enti che svolgono un'attività di vendita al pubblico, gli spacci interni, le cooperative per soli soci e le imprese artigiane operanti nel settore agro-alimentare con attività di vendita al pubblico riferita ai prodotti di propria produzione sono tenuti a rispettare l'orario di attività determinato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e nei relativi atti di esecuzione.

3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i seguenti esercizi:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) gli esercizi commerciali interni alle strutture ricettive turistiche di cui alla L.R. n. 17/97;
- c) gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;
- d) le rivendite di giornali e riviste;
- e) gli impianti stradali di distribuzione di carburanti;
- f) le attività artigiane non rientranti nel settore agro-alimentare, quando esercitano l'attività di vendita di prodotti di propria produzione nei locali dell'azienda o in altri ad essi contigui;
- f bis) le concessionarie e le rivendite autorizzate di motocarri, autovetture e motocicli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici.

ARTICOLO 2

(Competenze)

1. Il sindaco, tramite ordinanza, provvede all'attuazione di quanto determinato nel presente regolamento e all'adozione degli atti derogatori nei limiti delle determinazioni di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 3

(Orario di attività)

1. Il nastro orario giornaliero, nell'ambito del quale gli esercizi possono restare aperti, è fissato dalle ore 5.00 (cinque) alle ore 22.00 (ventidue), è stabilita in dieci ore.

2. All'interno del nastro orario di cui al comma precedente ciascun esercente ha facoltà di determinare l'orario di apertura e di chiusura con un limite massimo di 10 (dieci) ore giornaliere, anche consecutive.

3. E' consentito agli operatori commerciali chiudere il proprio esercizio per motivi aziendali o personali quali l'effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, lutto. Nel caso in cui la chiusura dell'attività si protragga oltre i 30 giorni l'operatore dovrà darne comunicazione al Comune entro e non oltre il termine stesso.

4. Al fine di rivitalizzare il centro storico e urbano, il sindaco, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della L.R. n. 8/99 e acquisito il parere delle organizzazioni dei commercianti e i lavoratori, può disporre con propria ordinanza, per un solo giorno alla settimana, all'interno di aree ben identificate del centro storico e urbano e limitatamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e

settembre, la protrazione dell'orario serale fino alle ore 23.00 (ventitré) in deroga al limite massimo di apertura di cui ai precedenti commi 1 e 2.

ARTICOLO 4 (Chiusure obbligatorie)

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi, nonché la chiusura infrasettimanale obbligatoria, di mezza giornata, secondo le seguenti modalità:

settore alimentare: lunedì pomeriggio o mercoledì pomeriggio, a scelta dell'esercente;

settore non alimentare: lunedì mattina o pomeriggio, a scelta dell'esercente;

2. Sulla base degli esistenti usi di piazza ed in forza delle competenze di coordinamento degli orari di cui all'articolo 36, comma 3 della L. n. 142/90, il sindaco, secondo il disposto di cui al precedente articolo 2, può fissare la chiusura infrasettimanale di mezza giornata diversamente da quanto stabilito al precedente comma 1.

3. L'operatore che ne ha facoltà comunica all'amministrazione comunale la scelta effettuata ai sensi dei commi precedenti, che resta valida per 6 (sei) mesi. Qualora entro la scadenza del suddetto periodo non intervengano comunicazioni di modifica, il turno si intenderà confermato per i successivi sei mesi e così di seguito.

4. Nel caso di mancata comunicazione la chiusura infrasettimanale obbligatoria sarà osservata nella giornata di lunedì pomeriggio.

5. La mezza giornata di chiusura consente l'apertura massima dell'esercizio commerciale per 6 (sei) ore comprese fra le 5.00 e le 13.30 o fra le 13.30 e le 22.00 a seconda del settore merceologico esercitato.

6. L'operatore che esponga esclusivamente a fini pubblicitari o dimostrativi i prodotti oggetto della propria attività di vendita, nei locali in cui è ubicato l'esercizio commerciale, è soggetto all'obbligo delle giornate di chiusura obbligatorie previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 5 (Deroghe alle chiusure obbligatorie)

1. Qualora una festività coincida con la giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria, è data facoltà all'esercente di derogare a tale obbligo con riferimento alla giornata della settimana precedente o successiva a quella in cui ricorre la festività.

2. L'esercente che intenda avvalersi della deroga di cui al comma precedente deve darne comunicazione al Comune almeno 5 (cinque) giorni prima della data di apertura in deroga.

3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, è consentita all'esercente la deroga all'obbligo della chiusura infrasettimanale obbligatoria qualora nella settimana ricorra una giornata festiva oltre la domenica. La suddetta facoltà è sospesa qualora la festività infrasettimanale goda di deroga all'obbligo della chiusura.

4. Gli esercizi commerciali specializzati nella vendita di fiori e piante hanno la facoltà di derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva limitatamente alle ore antimeridiane.

5. Le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigiane e le rivendite di pizze al taglio, anche se non munite dell'autorizzazione alla somministrazione di cui alla Legge n. 287/91, sono tenute a rispettare l'orario di attività determinato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento - con riferimento alle attività commerciali del settore alimentare - a esclusione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

6. Limitatamente agli esercizi del settore alimentare, nel caso di più festività consecutive è consentita agli esercenti l'apertura antimeridiana domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

7. E' consentita l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre.

8. Il Comune, sentiti gli organismi di cui all'articolo 25, comma 1, della L.R. n. 8/99, determinano le date e, ove possibile e necessario, le zone del territorio comunale nelle quali gli esercizi commerciali possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale o festiva, per un numero massimo di 8 (otto) domeniche o festività in occasione di manifestazioni, ricorrenze o fiere locali, ferma restando le aperture domenicali e festive di cui ai precedenti commi 6 e 7.

ARTICOLO 6 **(Esposizione dell'orario)**

1. Gli esercenti sono tenuti a indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Analogamente andranno indicate le chiusure dell'esercizio di vendita di cui al precedente articolo 3, comma 3.

ARTICOLO 7 **(Orario notturno)**

1. Per orario notturno, all'interno del quale può essere consentita da parte del Comune l'attività di vendita al dettaglio esclusivamente svolta dagli esercizi di vicinato autorizzati con la tabella speciale di cui all'articolo 3, comma 3 della L.R. n. 8/99, si intende quello compreso tra le ore 22.00 (ventidue) e le ore 5.00 (cinque).

2. Agli operatori degli esercizi di cui al comma precedente è consentita altresì l'apertura durante l'intero arco delle 24 (ventiquattro) ore, a condizione che vi sia continuità nell'esercizio dell'attività, nel senso che non è ammessa alcuna interruzione dell'orario di apertura.

ARTICOLO 8 **(Attività miste)**

1. Le attività miste, qualora assoggettate per legge al rispetto di determinati orari, sono tenute all'osservanza dell'orario previsto per l'attività prevalente esercitata; in ogni caso è vietato un orario differenziato. L'orario adottato deve essere comunicato dall'esercente al Comune. Ferma restando la competenza del Comune in merito all'accertamento della prevalenza susseguente alla comunicazione dell'orario adottato da parte dell'esercente, al fine dello snellimento delle procedure, è data facoltà ai singoli operatori di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi di legge, attestante l'attività prevalente.

2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli esercizi commerciali che esercitano congiuntamente l'attività di vendita all'ingrosso e quella al dettaglio, rimanendo sola quest'ultima assoggettata alle disposizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 9

(Sospensione dell'attività)

1. La sospensione, da parte degli operatori commerciali, dell'attività di vendita al dettaglio di vicinato, di medie e grandi strutture, per un periodo superiore al 30 giorni, deve essere comunicata al Comune mediante presentazione di apposita lettera scritta almeno 10 giorni prima della data di inizio della sospensione medesima.

2. La sospensione di cui al comma 1 non può superare i dodici mesi. Nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore, l'operatore commerciale può chiedere preventivamente al Comune l'autorizzazione a sospendere l'attività per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La richiesta scritta di proroga deve essere presentata al Comune almeno 15 giorni prima dello scadere del termine dei dodici mesi di cui al precedente comma.

3. Le violazioni del presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 106 del R.D. 3.3.1934, n. 383 "Testo unico della legge comunale e provinciale" con una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

ARTICOLO 10

(Commercio su aree pubbliche in forma itinerante)

1. Ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 4.6.1999, n.14, vengono determinati i seguenti criteri e indirizzi per la disciplina del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e per il commercio esercitato dall'agricoltore di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) della stessa L.R. n. 14/99, che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della Legge 9.2.1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni:

- a) la fascia oraria entro la quale può essere esercitato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul territorio del Comune deve essere compresa tra le ore 7.00 (sette) e le ore 22.00 (ventidue);
- b) il sindaco, con apposita ordinanza, nel rispetto dei criteri ed indirizzi indicati dal presente articolo, stabilisce gli orari per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- c) il consiglio comunale stabilisce divieti e limitazioni all'esercizio dell'attività per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

2. Per commercio su aree pubbliche si intende quello esercitato nelle aree definite nell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. n. 14/1999.

ARTICOLO 11

(Sanzioni)

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'articolo 37, commi 6, 9, 10 e 11 della L.R. n. 8/99.

2. Le violazioni non previste dal suddetto articolo sono punite ai sensi del combinato disposto degli articoli da 106 a 110 del R.D. 3.3.1934, n. 384, delle disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689, con il pagamento di una sanzione amministrativa da lire 150.000 - Euro 77,47 - a lire 1.000.000 - Euro 516,46.

3. Per la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni si applica quanto previsto dalla L.R. 17.1.1984, n. 1.

ARTICOLO 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di ripubblicazione all'albo pretorio, dopo il favorevole esame da parte del competente organo regionale di controllo.

Regolamento adottato con atto consiliare n. 25 dell'8.6.2000, pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 13.6.2000 al 28.6.2000.

Dichiarato legittimo dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 10.7.2000, n. 27408 di protocollo.

Ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19.7.2000 al 3.8.2000.

Entrato in vigore in data 4.8.2000.

Santa Maria la Longa, li 4.8.2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Tonino Di Gianantonio